

**CONTRATTO DI SERVIZIO  
GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE  
La tana del Lupo – Castelfranco Veneto  
agosto 2016- luglio 2019**

**ART. 1 - Oggetto della concessione.**

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di asilo nido di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto, posto in via Largo Asiago e denominato "La tana del lupo".
2. Nell'erogazione del servizio l'aggiudicatario deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa regionale ed in particolare dall'organizzazione del nido acquisita in seguito alla autorizzazione regionale ricevuta ai sensi della L. R. 22/2002, da completare con l'accreditamento istituzionale.
3. L'aggiudicatario assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre propositivo e disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.
4. In particolare il Concessionario si assume l'obbligo di porre in essere, ed adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di offerta tecnica. L'offerta presentata in sede di offerta, agli atti prot..... del....., integra e specifica il contenuto del presente contratto di servizio e costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione.

**ART. 2 - Descrizione della organizzazione e delle strutture di servizio**

1. La gestione dell'Asilo Nido comunale comporta il servizio di accoglimento, assistenza, educazione e socializzazione dei bambini della fascia d'età 3 mesi — 3 anni, e i servizi ausiliari, secondo le caratteristiche operative, organizzative ed educative descritte nella L. R. n.32/1990 e nella "Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia" edito dalla Regione Veneto (2008), e nel rispetto dei pertinenti requisiti specifici statuiti nella L.R. n. 22/2002 e relativi provvedimenti, con personale proprio (o di terzi appaltatori) sia educativo che ausiliario. Tale servizio prevede, inoltre, la presenza di un coordinatore e di supervisore psico-pedagogico e del personale necessario per i progetti di inserimento di bambini disabili, normalmente a carico del servizio sanitario e altrimenti del servizio sociale comunale.
2. In ogni caso le funzioni direttive e tecnico- amministrative devono essere svolte direttamente dal concessionario.
3. Il periodo di servizio è orientativamente fissato dal 1° settembre al 31 luglio, comunque con una interruzione di almeno 5 settimane intorno alla settimana di ferragosto. Ulteriori normative e disposizioni cogenti in materia di asili nido che dovessero eventualmente essere emanate in corso di vigenza contrattuale saranno assorbite d'ufficio nel rapporto contrattuale.
4. L'Asilo Nido comunale ha una superficie calpestabile interna di mq. 434 circa. E' autorizzato per ospitare n. 42 bambini, organizzati in sezioni in ragione dell'età. Ha inoltre un'area esterna piantumata, parte destinata a verde di mq. 2.000 circa, parte a passaggio per 140 mq.
5. La struttura verrà concessa nello stato di fatto e d'uso in cui si trova. Al momento della consegna dell'immobile, verrà redatto un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni e materiali in dotazione. Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti.

**ART. 3 – Durata e periodo di prova**

1. La presente concessione ha durata di tre anni, con decorrenza dal lunedì 3.8.2016 e scadenza domenica 3.8.2019. Il soggetto concessionario è tenuto ad aprire il servizio al pubblico dal 31 agosto 2016.




2. È possibile una proroga della scadenza della concessione - a termini contrattuali invariati - di non oltre dodici mesi ed unicamente per fondati e importanti motivi di ordine amministrativo.
3. Quando questo non contrasti con le norme di Legge, il Comune si riserva la facoltà di negoziare con il soggetto concessionario il rinnovo del contratto di concessione, per ulteriori tre anni, ammettendosi la revisione degli elementi economici e degli altri più opportuni elementi contrattuali alla luce dell'esperienza di gestione svolta.
4. Almeno sei mesi prima della scadenza il Comune notificherà per iscritto al soggetto concessionario la proposta di addivenire a nuovo rapporto contrattuale oppure la decisione in senso contrario. La mancata comunicazione va interpretata come rinuncia all'ipotesi di rinnovo della concessione.
5. I primi dodici mesi di servizio avranno comunque valore di prova. Pertanto è facoltà insindacabile dell'Amministrazione, per prova negativa, interrompere il rapporto con la ditta alla scadenza del periodo di prova. L'esito dell'esperimento sarà comunicato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dal compimento del decimo mese del servizio. In caso di mancata comunicazione, l'esperimento si intenderà favorevolmente compiuto.
6. In caso di esito negativo il contratto deve considerarsi risolto a tutti gli effetti senza che la Ditta possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto. Se nel frattempo la ditta fosse incorsa anche in penali, il compenso di cui sopra, se la cauzione non fosse sufficiente a coprire eventuali crediti vantati dal Comune, sarà ridotto nella misura del credito stesso.
7. Rimane peraltro in obbligo alla Ditta stessa, nel caso di esito negativo della prova, di proseguire nell'espletamento del servizio in concessione alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo sino al termine del mese di luglio 2017.
8. In questo lasso di tempo l'Amministrazione potrà decidere l'indizione di una nuova gara, oppure l'affidamento del servizio alla ditta seconda classificata. Anche la nuova ditta appaltatrice dovrà osservare il periodo di prova e si terranno le stesse procedure ed obblighi indicati nei commi precedenti.

#### **ART. 4 – Rapporti economici**

1. Il corrispettivo caratterizzante il rapporto di concessione consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire autonomamente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione, in ogni caso nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune titolare.
2. Il Comune interviene economicamente a riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti, solo se residenti in Castelfranco Veneto, attraverso specifiche quote destinate a contenere la spesa necessaria per singolo inserimento.
3. Questa contribuzione viene versata dal Comune al concessionario mensilmente sulla base del rendiconto del numero di bambini effettivamente iscritti. La concreta modalità di corresponsione potrà essere oggetto di specifici accordi tra Comune e concessionario ed essere revisionata nel corso della vigenza contrattuale.
4. E' nella piena ed autonoma facoltà del soggetto concessionario proporre nuovi servizi ed attività per i quali si provvederà di volta in volta a stabilire l'eventuale corrispettivo del Comune di Castelfranco Veneto atto alla riduzione dei costi di attivazione.

#### **ART. 5 - Adempimenti derivanti dalla concessione amministrativa**

1. La conduzione dei rapporti fra soggetto concessionario e Comune avviene nel rispetto del regolamento di gestione dell'asilo nido. Pertanto il Comune conserva la piena titolarità della funzione pubblica che trova espressione nel servizio di nido, conservando competenza esclusiva nelle decisioni direttamente connesse alla salvaguardia del nido come servizio pubblico di tipo universalistico a favore della prima infanzia e delle famiglie.



2. La gestione tramite "concessione amministrativa" comporta peraltro il trasferimento in capo al concessionario delle funzioni amministrative attinenti la gestione del nido, pur restando inalterata la titolarità pubblica del servizio in capo al Comune.

3. Il soggetto concessionario è quindi legittimato allo svolgimento delle funzioni amministrative che caratterizzano l'ente pubblico locale nei servizi del tipo qui considerato. Fra le funzioni amministrative trasferite, a titolo non esaustivo le seguenti;

l'applicazione delle norme sull'autocertificazione, e di quelle sulla "de-certificazione"; il rispetto delle norme anti-corrruzione (Legge 190/2012); il rispetto del codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003); il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge n. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni; il rispetto delle norme che regolano gli affidamenti esterni di servizi, forniture e lavori.

4. Il Comune assicura la collaborazione necessaria, anche in termini di passaggio di informazioni, per l'implementazione delle prescrizioni di cui al 1° comma, laddove necessario.

#### **ART. 6 - Normativa tecnico-organizzativa di riferimento.**

1. Oltre alla Legge regionale n. 32/1990, ed a quanto stabilito nella DGR della Regione Veneto n. 84 del 16.01.2007 "Standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" nelle parti non derogabili, costituiscono presupposti normativi ed organizzativi di riferimento per la gestione del servizio in oggetto i seguenti atti e documenti:

- Regolamento regionale n. 3/1973;
- Circolare regionale n. 16/1990;
- Guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia, aggiornamento giugno 2008, della Regione Veneto;
- Regolamento comunale di gestione dell'Asilo Nido comunale e carta dei servizi;
- Atti di bilancio per la determinazione di rette e contributi sui servizi a domanda individuale.

#### **ART. 7 - Valore del contratto**

1. Il Concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette ed il contributo regionale annuo in conto gestione per i servizi per la prima infanzia (L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006).

2. L'importo posto a base di concessione è la retta giornaliera di 41,77 € ovvero di € 1.158.000,00 totali – Iva esclusa, calcolate sulla iscrizione media di 42 bambini residenti nel corso dell'anno, per un totale di 220 giornate di apertura, oltre a Euro 7.720,00 annuali (23.160,00 nel triennio), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Non vi sono distinzioni di partecipazione comunale tra frequentanti a tempo pieno e a part time (sino alle 13.00) ed ancora tra frequentanti ad orario normale o esteso sino alle 17.45).

2. A partire dal secondo anno della concessione l'importo sarà rideterminato annualmente in relazione alla variazione nazionale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Resta inteso che le riduzioni di spesa eventualmente riferite agli importi individuati quali costi fissi di gestione rimangono a favore del concessionario.

3. L'importo complessivo reale annuo – dipendente dall'effettivo numero di bambini iscritti – verrà corrisposto dal Comune al concessionario su presentazione di fatturazioni mensili.

4. L'importo corrisposto mensilmente al concessionario definito con l'offerta, è completo dell'ammontare delle rette di frequenza mensili emesse (come stabilite annualmente dalla Giunta comunale), e ridotto del contributo regionale assegnato in conto gestione, come calcolato al momento della effettiva riscossione (e posto quale nota di accredito).

Il calcolo della somma dovuta avviene per le giornate di iscrizione riportata su fattura mensile (quota per giornata sul totale dei giorni lavorativi per ingressi e uscite nel corso del mese)

#### **ART. 8 - Vincolo d'uso.**





1. Per tutta la durata della concessione gli immobili che ospitano l'asilo nido comunale non possono essere destinati dal concessionario ad altro uso che non sia il servizio di nido ed alle attività collaterali attuabili in base alla normativa regionale come statuito nel contesto del presente con tratto di servizio.
2. Il Comune ha facoltà di mutare la destinazione d'uso degli immobili in oggetto in corso di vigenza contrattuale.

#### **ART. 9 - Mantenimento dei requisiti.**

1. Il soggetto concessionario deve conservare, per tutta la durata del contratto, i requisiti che ne hanno consentito l'affidamento. Il venir meno di detti requisiti comporta la risoluzione di diritto del contratto, per applicazione della clausola risolutiva espressa (art. 51).

#### **ART. 10 - Autorizzazione e accreditamento.**

1. Le strutture ospitanti l'Asilo Nido comunale vengono consegnate in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata dall'Ulss 8 (in data 4/12/2014, deliberazione n. 1516) mentre l'acquisizione dell'accREDITAMENTO istituzionale (come previsto dalla L.r. n. 22/2002 e suoi decreti attuativi), è avvenuta il ... (istruttoria in corso).  
È cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale, fatti salvi gli eventuali elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.
3. Parimenti spetta al concessionario l'attivazione delle procedure di rinnovo dei predetti certificati istituzionali, prima della loro scadenza. Il Comune assicura la necessaria collaborazione a questo fine, per quanto di competenza.
4. In generale, il soggetto concessionario si impegna al rispetto e al mantenimento integrale delle caratteristiche del servizio di asilo nido, necessarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale,.
5. Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda Ulss competente per territorio e alla Regione Veneto.

#### **ART. 11 - Arredi e attrezzature.**

1. Il concessionario dispone, per gli scopi del servizio e unitamente agli immobili, degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, come in dotazione alla struttura di nido al momento della consegna del servizio.
2. Il concessionario si impegna a mantenere in buone condizioni quanto ricevuto in uso ad inizio della convenzione ed a restituirlo al competente proprietario, nelle stesse condizioni della presa in carico, fatto salvo quanto consegue dalla normale usura.
3. Gli arredi, i giochi, le attrezzature che in corso di contratto debbano essere eliminati per effetto di normale usura e vetustà devono essere prontamente sostituiti con nuovi beni in grado di svolgere le stesse funzioni, con oneri esclusivamente a carico del concessionario. E' in facoltà del concessionario dimostrare la convenienza funzionale di scelte diverse e alternative rispetto alla mera e uguale sostituzione di quanto eliminato.
4. Gli arredi e le attrezzature comperati dal soggetto concessionario in corso di contratto restano nella sua proprietà ma possono essere acquistati dal Comune, secondo il loro valore commerciale stimabile al momento della cessione.
5. Il soggetto concessionario può provvedere in via autonoma e con i propri mezzi economici all'acquisto di beni mobili funzionali al servizio concesso: essi in tal caso restano in sua proprietà, fatta salva la facoltà per il Comune di acquisirne la proprietà versando una somma a ristoro del relativo prezzo d'acquisto, aggiornato secondo vetustà.
6. Le parti potranno fare ricorso a perizia condivisa di stima, in caso di mancato immediato accordo sui valori commerciali da attribuire.





#### **ART. 12 – Rapporti contrattuali e risoluzione di problemi di esercizio.**

1. Il soggetto concessionario dovrà obbligatoriamente individuare, e mantenere nel tempo, un recapito operativo nel territorio del Comune, con un responsabile della gestione reperibile almeno una volta la settimana. Esso dovrà essere gerarchicamente sovraordinato rispetto al personale in servizio nell'asilo nido e sarà il punto di riferimento del Comune per ogni esigenza di comunicazione con il concessionario, e per la risoluzione di problemi attinenti la corretta gestione della presente convenzione.

#### **ART. 13 - Modalità di ammissione e utenza accoglibile.**

1. Il soggetto concessionario si impegna ad accogliere l'utenza dell'Asilo Nido comunale nel quantitativo stabilito in n. 42 utenti, oltre alle maggiori previsioni derivanti dalla normativa regionale in vigore, distribuiti in un numero di sezioni in ragione della loro età e maturità psico-fisica e comunque nel rispetto degli standard regionali, dando in ogni caso priorità d'accesso ai residenti in Castelfranco Veneto.

2. Il Comune è l'unico soggetto titolato a decidere sui criteri di ammissione dei bambini al servizio e quindi sulla formazione delle graduatorie d'ingresso. Di tali criteri è data comunicazione al concessionario, che è tenuto ad applicarli senza modifiche.

3. Il soggetto concessionario è tenuto all'ordinata e regolare registrazione dell'utenza accolta e di quella dimessa, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

4. Il rapporto numerico medio educatori/bambini deve in ogni momento rispettare la normativa regionale in vigore.

5. L'eventuale diminuzione dell'utenza, in misura stabile e rilevante, ed in particolare la soppressione di una sezione, in relazione a modificazioni nella normativa di accesso alla scuola dell'infanzia, può comportare la revisione del contratto di servizio.

6. Il soggetto concessionario individua con la massima sollecitudine la disponibilità di posti vacanti per nuovi inserimenti, nel corso dell'anno, e procede secondo graduatoria.

7. Il soggetto concessionario è tenuto ad ottimizzare sia il numero degli ingressi in ragione delle rispettive capienze sia i tempi di "turn over" fra dimissioni e nuovi ingressi.

#### **ART. 14 - Il programma pedagogico.**

1. Prima dell'inizio di ogni anno educativo la coordinatrice pedagogica definirà il progetto pedagogico d'intesa con il comitato di indirizzo: il concessionario si obbliga ad attuare tutti i progetti e le attività previste, compresa la fornitura di materiale educativo.

2. Tale programma è preventivamente presentato al Comitato di Indirizzo nelle sue linee generali, e il Comitato medesimo può esprimere osservazioni e proporre modifiche o integrazioni.

3. All'inizio di ogni anno verrà inoltre definita la programmazione educativa annuale da parte delle educatrici con la supervisione della coordinatrice pedagogica ed il parere del Comitato di indirizzo.

#### **ART. 15 - Funzioni di supervisione pedagogica e di coordinamento organizzativo**

1. Le funzioni di supervisione pedagogica sono svolte da personale con adeguata esperienza, che risponde della conduzione pedagogica del servizio. Questi sarà presente nella struttura del nido nel numero minimo di ore settimanali concordate anno per anno, oltre ad essere disponibile per le necessità ulteriori che derivano dal suo ruolo.

2. Il concessionario deve individuare, un operatore responsabile (con profilo professionale non inferiore ad educatore) anche delle funzioni di coordinamento del personale. Al responsabile del





coordinamento spetta curare il funzionamento corrente dell'Asilo Nido, ne risponde verso il Comitato di Indirizzo, dura in carica due anni dalla data della nomina e può essere riconfermato.

3. Al responsabile del coordinamento spettano i seguenti compiti:

- a) segnalare al Comune, al presidente del Comitato di indirizzo ed al soggetto concessionario fatti, problematiche o eventi di interesse utili alla corretta gestione del servizio;
- b) organizzare il personale dell'Asilo Nido nello svolgimento delle attività quotidiane;
- c) tenere i rapporti con i genitori dei bambini ammessi o in lista d'attesa;
- d) presentare una relazione periodica o quando richiesto sull'andamento del servizio.

#### **ART. 16 - Orario e calendario.**

1. Il soggetto concessionario deve garantire l'apertura annuale dell'Asilo Nido comunale di norma dal primo lunedì utile di settembre di ogni anno, e la sua chiusura per la pausa estiva di norma nell'ultimo venerdì utile di luglio. Esso provvede a stilare ed a comunicare al Comune ed agli utenti, prima del termine ogni anno educativo, il calendario di servizio del successivo, che dovrà contenere l'indicazione degli eventuali periodi di sospensione dell'apertura al pubblico del nido durante l'anno educativo.

2. In occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, l'Asilo Nido comunale viene ordinariamente chiuso all'utenza nei periodi: dalla vigilia di Natale al 6 gennaio compresi, e dal venerdì precedente Pasqua al Lunedì di Pasqua compresi; viene altresì chiuso nelle festività civili e in quelle religiose riconosciute. Eventuali estensioni dei predetti periodi di chiusura al pubblico ed ogni altra chiusura all'utenza andranno concordate preventivamente con il Comune e da questo autorizzate. Il calendario annuale non diventa operativo prima della formale approvazione del Comune, che di norma avviene nel termine di trenta giorni dalla presentazione. Diversamente, il soggetto gestore dovrà attenersi al diverso parere espresso dal Comune.

3. Il soggetto concessionario deve garantire l'orario giornaliero minimo di apertura dell'Asilo Nido comunale dalle ore 7,30 alle 16,00 con estensione sino alle 17.45, se richiesto da un numero economicamente adeguato di famiglie. L'orario ridotto si intende sino al completamento del pasto e quindi intorno alle ore 13.00. Eventuali estensioni dell'orario settimanale di apertura (il sabato in particolare) presentata in momento successivo alla presente stipula diventano parte integrante del contratto di servizio, e devono essere attuate in presenza di un numero minimo di richiedenti pari alla composizione di mezza sezione (sei soggetti) ovvero nel numero di almeno sei soggetti interclasse, e sostenuta a cura del concessionario eventualmente con la partecipazione economica del Comune, se espressamente deliberata, per periodi almeno trimestrali.

4. In generale, il soggetto gestore stabilisce annualmente l'orario e il calendario di funzionamento nel rispetto degli standard minimi fissati nel presente articolo e ne da tempestiva comunicazione al Comune, che potrà prenderne atto o imporre modifiche coerenti con le esigenze dell'utenza.

#### **ART. 17 - Impegni progettuali.**

1. Gli obiettivi, i miglioramenti, le innovazioni e le azioni formulate in fase successiva alla presente stipula costituiscono altrettanti impegni da sottoporre a realizzazione concreta da parte del concessionario, anche oltre quanto previsto nel presente contratto, che si configura pertanto come standard minimo da garantire.

2. Il Comune è titolato a chiedere conto dello stato di attuazione delle predette progettualità. Eventuali scostamenti o mancate realizzazioni devono essere motivate in modo convincente dal concessionario. Motivazioni inadeguate o comunque non convincenti daranno luogo ad una valutazione negativa di cui si terrà conto in sede di eventuale revisione del contratto di concessione e di irrogazione di penalità e in ogni altra circostanza in cui si manifesti l'intervento comunale in rapporto al servizio così concesso e al suo concessionario.





### **ART. 18 - Risorse umane aggiuntive**

1. Il soggetto concessionario ha piena ed autonoma facoltà di impiegare personale aggiuntivo, quali lavoratori socialmente utili, anche non retribuito, come volontari, tirocinanti, stagisti e simili. Ciò avviene sotto la completa responsabilità del concessionario stesso e nel pieno rispetto delle norme di legge. In nessun caso l'impiego di detto personale costituisce affievolimento dei doveri e delle responsabilità che il concessionario si assume sottoscrivendo il contratto di servizio.

### **ART. 19 - Riconsegna**

1. Allo scadere della concessione, il soggetto concessionario deve restituire gli immobili e quanto in esso contenuto al momento della concessione in buono stato di conservazione, fatti salvi il naturale deterioramento e le vicissitudini manutentive e di sostituzione dei materiali conseguenti al normale uso.

2. L'eventuale dismissione, in corso di contratto, di beni usurati e non utilmente suscettibili di manutenzione va comunicata al Comune.

### **ART. 20 - Il personale**

1. Il soggetto concessionario ottempera ai servizi oggetto del contratto con personale alle proprie dipendenze per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, educative, amministrative, ausiliarie e in generale per tutte le funzioni di servizio. Sono fatte salve le ipotesi di appalto evidenziate in sede di offerta, ovvero in momento successivo se ammesse ed espressamente accettate da parte comunale.

2. Il concessionario assicura il rispetto continuativo della normativa regionale veneta in merito al possesso, da parte del personale impiegato, dei titoli di studio necessari per accedere alle specifiche professionalità e mansioni.

3. Il quantitativo di personale impiegato, nelle diverse funzioni, deve rispettare gli standard regionali veneti, ove previsti.

4. Il concessionario trasmette al Comune l'elenco di tutto il personale impiegato in servizio, completo di titoli di studio e qualifiche. Il medesimo personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento ove questo non contrasti con l'attività svolta, o di altra modalità di identificazione.

5. Le variazioni, in quantità e soggettive, e nella composizione del personale operativo nella struttura di servizio, successivamente alla stipula del contratto, vanno comunicate sollecitamente al Comune.

6. Il concessionario ha completa autonomia ed esclusiva responsabilità nella gestione del personale proprio e di terzi, sotto ogni profilo, per la realizzazione delle finalità della concessione.

### **ART. 21 - Clausola sociale di assorbimento.**

1. Il soggetto concessionario e per esso eventuali appaltatori, si impegna ad assumere, nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti Leggi e dei pertinenti contratti collettivi di lavoro e ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale educativo, di cucina e ausiliario riferito agli appalti in corso al momento dell'emanazione della procedura per la concessione ora in oggetto, garantendo il mantenimento della retribuzione come da contratto nazionale, ivi comprendendo gli scatti di anzianità maturati.

### **ART. 22 - Rispetto dei contratti e delle normative di lavoro.**

1. Il concessionario si impegna ad applicare e rispettare nei confronti del personale i pertinenti contratti collettivi di lavoro di settore, vigenti e futuri, negli aspetti economici come in quelli giuridici, nonché tutte le norme di Legge e di regolamento afferenti i rapporti giuridico-economici di lavoro e la sicurezza sul lavoro.





2. Periodicamente, in base ai tempi previsti dalla normativa, il Comune provvederà d'ufficio a reperire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per quanto dovuto, attestante il regolare versamento da parte del concessionario, e dei soggetti appaltatori, degli oneri contributivi ed assicurativi afferenti il personale.

#### **ART. 23 - Formazione ad aggiornamento del personale.**

1. Il soggetto concessionario si impegna a curare con scrupolo la formazione e l'aggiornamento del personale — sia di quello educativo che tecnico-amministrativo ed ausiliario - impiegato presso le strutture di servizio qui considerate.
2. Il programma di formazione del personale viene concordato tra il coordinatore pedagogico ed il soggetto concessionario, in relazione alle necessità rilevate dal coordinatore pedagogico stesso e riferite al servizio comunale di riferimento.

#### **ART. 24 - Sicurezza ed infortunistica.**

1. Il concessionario è responsabile per tutti gli adempimenti per la sicurezza sul luogo di lavoro e si fa carico dei relativi oneri di spesa. Provvede all'aggiornamento del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenze) qualora ne ricorrano i prerequisiti e le circostanze.
2. Compete al concessionario individuare, il responsabile della rilevazione dei rischi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, che si fa carico degli adempimenti che gli competono.
3. Il Comune è esonerato da responsabilità per infortuni che possano accadere al personale ed agli utenti, fatto salvo per le cause che siano imputabili alla diretta competenza comunale.

#### **ART. 25 - Polizze assicurative**

1. Il soggetto concessionario si impegna a contrarre per il personale impiegato nel servizio adeguate coperture assicurative in materia di responsabilità civile e di infortuni sul lavoro.
2. Il medesimo contrae adeguate coperture assicurative contro i rischi RC Terzi e infortuni degli utenti. Delle polizze così contratte fornisce idonea documentazione al Comune, che ha titolo per richiedere in modo motivato massimali più alti, previa indagine sulle condizioni mediamente praticate per rischi analoghi.

#### **ART. 26 - - Morosità**

1. Il Comune non assume alcuna garanzia per il recupero delle somme dovute dagli utenti al Concessionario.
2. Il concessionario è quindi l'unico soggetto titolato a perseguire le situazioni di morosità riscontrabili fra gli utenti nel pagamento delle rette di frequenza. A tale scopo esso può far ricorso alle stesse procedure coattive che sono disponibili per l'ente locale.
3. Prima di avviare la procedura, il concessionario verifica l'eventuale interesse del servizio sociale comunale ad intervenire per favorire il nucleo familiare del minore utente.
4. Trascorsi non più di quindici giorni dal primo sollecito di pagamento, senza altra formalità se non quanto già individuato nel precedente comma, la frequenza si interrompe.

#### **ART. 27 - Altre entrate.**

1. Oltre alle sovvenzioni regionali derivanti dall'esercizio dell'asilo nido, il Concessionario potrà introitare eventuali contributi straordinari, nel caso in cui le relative spese siano a suo carico. Le pratiche di domanda e di rendicontazione relative ai suddetti benefici sono di competenza del concessionario.
2. Eventuali investimenti soggetti a contributi pubblici in conto capitale dovranno essere autorizzati dal Comune e concordata la relativa copertura della parte di investimento non soggetta a contributo.





3. Il concessionario può ricercare sponsor e/o erogatori liberali, ed in particolare concordare servizi di nido aziendale in forma aggiuntiva rispetto ai servizi ordinari, individuati all'art. 2 quarto comma.

4. Ferme restando le disposizioni relative agli impianti pubblicitari, la presenza di loghi di sponsor può avvenire esclusivamente al di fuori degli spazi di frequenza dei minori.

#### **ART. 28 - Direttiva servizi.**

1. Nell'erogazione dei servizi e nei rapporti con l'utenza, il concessionario si impegna al rispetto ed alla progressiva applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e alla delibera n. 3/2012 della CIVIT. Eventuali aggiornamenti delle predette disposizioni sono automaticamente accolti, per quanto compatibili, all'interno del presente contratto. 2. Per loro migliore ed esplicita sottolineatura, si richiamano qui di seguito i principi e gli elementi fondamentali che il concessionario è tenuto ad attuare:

- eguaglianza dei diritti degli utenti, senza discriminazione alcuna;
- imparzialità nel rapporto con gli utenti;
- continuità: l'erogazione del servizio deve essere continua e regolare; i casi di interruzione del servizio devono essere espressamente previsti e regolati, arrecando agli utenti il minor disagio possibile;
- partecipazione degli utenti;
- adozione di standard di qualità;
- semplificazione delle procedure;
- informazione verso gli utenti;
- rispetto e cortesia nei rapporti con l'utenza;
- valutazione della qualità del servizio erogato;
- previsione delle procedure di reclamo.

3. In ragione di ciò il soggetto concessionario deve definire gli standard di qualità del servizio e definirne le modalità di monitoraggio e revisione, attuando una logica di miglioramento continuo del servizio.

4. Il soggetto concessionario si impegna a proporre le revisioni della "Carta dei servizi" nel rispetto e in attuazione dei principi sopra richiamati.

#### **ART. 29 - Altri adempimenti del concessionario.**

1. Fra le altre cose, il soggetto concessionario si impegna;

- al rispetto del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido, per quanto applicabile alla situazione della concessione;
- a precisare in chiaro in ogni comunicazione verso l'esterno (lettere, stampati, modulistica, comunicati multimediali, ecc.) che è concessionario di un servizio pubblico affidato dal Comune di Castelfranco Veneto;
- a protocollare in modo efficiente e ordinato le domande di iscrizione al servizio;
- a comunicare al Comune le graduatorie degli ingressi prima della loro pubblicazione;
- ad assicurare verso il Comune i regolari flussi informativi necessari al monitoraggio dell'andamento del servizio e alla sua valutazione
- a mettere in atto efficienti forme di monitoraggio e valutazione del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, anche mediante l'impiego di forme di coinvolgimento diretto delle famiglie utenti e l'implementazione di indagine finalizzate a rilevare in modo oggettivo il grado di insoddisfazione dell'utenza;
- a dare applicazione alla Carta dei Servizi.

2. In generale, e fatte salve le eccezioni esposte nel presente contratto, le mansioni attinenti la gestione del servizio sotto il profilo economico, organizzativo e amministrativo sono di diretta competenza del soggetto concessionario.





### **ART. 30 – Revisioni organizzative in corso di contratto**

1. Il soggetto concessionario partecipa ad un incontro semestrale con il Comune - anche in eventuale compresenza del Comitato di Indirizzo — per la valutazione dell'anno di attività trascorso, e l'analisi di eventuali problemi e di loro possibili soluzioni. Incontri di questo tipo possono peraltro svolgersi ogni qual volta sia ritenuto utile anche per iniziativa da una sola delle parti.

### **ART. 31 – Proposte di aggiornamento del bilancio annuale del servizio e quadro economico-finanziario.**

1. È compito del Comitato di indirizzo, in collaborazione con il concessionario/gestore procedere alla stesura del quadro economico-finanziario in sede previsionale, da cui risulti il mantenimento della stabilità del servizio per il periodo triennale successivo, con le motivazioni di un eventuale aumento non preventivabile, esclusivamente degli oneri riferibili ai contratti del personale, diretto o in appalto, come tale non coperto dalla revisione periodica di cui all'art. 7 secondo comma (rivalutazione ISTAT), da far riconoscere ed approvare dall'organo comunale competente.

2. In ogni caso tale revisione non può avvenire nel primo triennio di concessione.

### **ART. 32 - Riserva alla competenza della parte comunale.**

1. Il Comune conserva competenza esclusiva su quanto segue :

- le decisioni sulla tipologia del servizio base da erogare;
- la determinazione dei criteri e dei punteggi di ammissione e di precedenza, ai fini della formazione delle graduatorie degli ingressi;
- la determinazione delle effettive rette di frequenza;
- la determinazione degli orari e calendari minimi di apertura e funzionamento;
- ogni altra competenza che il pertinente regolamento comunale di gestione riserva esclusivamente al Comune.

2. E' comunque considerata auspicabile e positiva ogni forma di consultazione preventiva non vincolante tra Comune e concessionario preliminarmente all'adozione di provvedimenti di competenza comunale nei sopra citati campi.

3. Il Comune esercita il generale controllo sull'andamento complessivo del servizio, anche con l'ausilio di professionalità esterne e comunque nelle forme che esso riterrà più opportune a garanzia della qualità delle prestazioni erogate e delle finalità sociali di servizio pubblico.

4. L'Ufficio comunale di riferimento può affiancarsi al concessionario nel ricevere le domande di iscrizione al servizio, che di norma vengono ricevute e trattate immediatamente dal soggetto concessionario. Le domande di iscrizione ricevute dal Comune sono consegnate al concessionario con la massima tempestività. La registrazione formale delle domande di ammissione spetta al solo concessionario.

5. Referente amministrativo nei confronti del soggetto concessionario è il funzionario comunale Capo del servizio in cui è ricompresa la gestione del nido.

### **ART. 33 - Continuità.**

1. Il servizio non può subire interruzioni se non per cause di forza maggiore che non coinvolgano la responsabilità del concessionario. Al verificarsi di interruzioni del servizio, il soggetto concessionario ne dà sollecita ed esaustiva comunicazione e spiegazione al Comune, che può farne imputazione alla responsabilità del concessionario, motivando con argomentazioni di contenuto oggettivo.

2. In caso di sciopero del personale, il concessionario opera in modo da garantire un funzionamento almeno minimo del servizio e ne dà sollecita comunicazione al Comune.





3. Nei casi di interruzione del servizio che esulino da cause di forza maggiore, il concessionario è considerato responsabile ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni verso le famiglie utenti e verso il Comune. Perdurando questi fatti, si configura la facoltà di risoluzione del contratto.

#### **ART. 34 - Utenze di consumo.**

1. Nell'ambito dell'Asilo Nido comunale sono a carico del soggetto concessionario tutte le utenze di consumo: le utenze per la fornitura del gas per il riscaldamento, la cucina e l'acqua calda; i servizi idrici e di fognatura; l'energia elettrica e il telefono, lo smaltimento rifiuti.

2. Il concessionario provvede con sollecitudine a volturare le predette utenze a proprio nome. In ogni caso, in assenza di voltura, il soggetto concessionario sarà tenuto a rimborsare al Comune quanto da questo pagato nelle varie utenze, a far tempo dal 1 agosto 2015, previa rilevazione della misura dei consumi a quella data.

#### **ART. 35 - Manutenzioni**

1. Gli immobili ospitanti il servizio oggetto della concessione e quanto in essi contenuto sono concessi al concessionario nello stato in cui si trovano, in ogni caso in condizioni di idoneità allo svolgimento del servizio. Il concessionario da atto di conoscere le condizioni in cui detti immobili si trovano e viene in possesso di copia di tutte le autorizzazioni rilasciate.

2. La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, degli arredi e delle pertinenze esterne è di esclusiva competenza del concessionario. Ai fini del presente contratto si definisce "manutenzione ordinaria" l'insieme delle azioni di tipo manutentivo esercitate su di un oggetto affetto da avaria o da normale decadimento estetico o funzionale per uso o vetustà e che hanno lo scopo di riportare l'oggetto stesso ad un accettabile stato di funzionalità o di resa estetica, senza per questo aumentarne il valore o migliorarne le originarie prestazioni. In caso di interventi di natura condominiale (ad esempio sulla centrale termica) le somme verranno suddivise sulla base della natura o delle misure d'uso. Si definisce "manutenzione straordinaria" ciò che non è ascrivibile alla predetta definizione.

3. Inoltre, il concessionario è esclusivo competente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle strumentazioni che acquista in proprio, comprensivamente delle eventuali integrazioni o sostituzioni.

4. Il Comune provvede a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile ospitante il servizio, dei relativi impianti e delle pertinenze esterne e degli arredi di proprietà.

5. In caso di interruzione del servizio per l'effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria decisi dal Comune, si terrà conto del mancato introito delle rette e il Comune ne curerà il rimborso, dopo averne stimato la misura in contraddittorio con il concessionario.

6. Nel contesto dell'Asilo Nido comunale, spettano al Comune gli interventi tecnici in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro quando questi siano ascrivibili alla manutenzione straordinaria.

7. Il soggetto concessionario si impegna a relazionare annualmente al Comune sui principali interventi eseguiti in proprio, per sua giusta conoscenza.

#### **ART. 36 – Oneri d'esercizio**

1. Il soggetto concessionario provvede direttamente e a proprio carico finale alla copertura di tutti gli oneri connessi alla normale gestione del servizio in concessione, ed in particolare dei seguenti:

- personale e relativi oneri riflessi;
- spese di amministrazione del servizio;
- acquisto del materiale per attività ludico-didattica;
- acquisto dei pannolini;
- prodotti vari per l'igiene dei bambini;





- materiali, prodotti e strumenti per la pulizia degli ambienti;
- manutenzione del verde, disinfestazione e derattizzazione dell'area scoperta di pertinenza;
- utenze di consumo compresi gli oneri riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comunque denominato.

2. Il soggetto concessionario è tenuto ad effettuare gli acquisti di forniture e servizi ed i lavori di propria competenza nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e in generale di buona amministrazione che disciplinano l'attività amministrativa pubblica. Gli uffici comunali collaborano con il concessionario per trasmettere tutte le necessarie informazioni di Legge in questo senso.

3. A carico diretto della proprietà, restano gli oneri di straordinaria manutenzione, le polizze assicurative sugli immobili di proprietà.

#### **ART. 37 – Refezione e servizi di lavanderia.**

1. Per quanto concerne il servizio di refezione, compresa la gestione delle strumentazioni di cucina (di proprietà comunale), è di competenza diretta del concessionario e autorizzando sin d'ora un eventuale appalto.

2. Si fa esplicito riferimento e rinvio alle linee guida per la ristorazione scolastica emanate dalla Regione del Veneto.

3. Il concessionario è libero di utilizzare il servizi di lavanderia del nido oppure rivolgersi a imprese specializzate esterne.

4. Non può invece operare all'interno del nido servizi di lavanderia per terzi, ovvero introdurre nel nido comunale beni e corredi d'uso provenienti da altri servizi di gestione propria.

#### **ART. 38 -- Pulizie.**

1. Il soggetto concessionario è responsabile dell'igiene e della pulizia, sia ordinaria che di fondo, dei locali e di quanto in essi contenuto, senza eccezioni. Esso vi provvede con la propria organizzazione e con i propri mezzi finanziari, acquisendo direttamente le forniture ed i prodotti a tal fine necessari, oppure provvedendo con appalto.

2. Le operazioni di pulizia devono, per qualità e periodicità, essere coerenti con le disposizioni tecniche e normative a questo titolo provenienti dall'ULSS e dagli altri organismi e fonti normative a ciò competenti.

3. La pulizia deve essere tale da garantire decoro e igiene in tutti gli ambienti di pertinenza del servizio, a salvaguardia della salute dell'utenza e di tutte le persone frequentanti.

4. Sono compresi negli interventi di cui ai precedenti paragrafi anche le pulizie di fondo a periodicità annuale.

#### **ART. 39 - - Funzioni e ruolo del Comitato di Indirizzo.**

1. Il soggetto concessionario si impegna a curare la segreteria del Comitato di Indirizzo dell'asilo nido e a rispettarne ruolo e competenze.

2. Spettano al Comitato di Indirizzo tutte le funzioni previste dall'art. 13, comma 2°, della L.r. n. 32/1990, come definite nel regolamento di gestione dell'asilo nido comunale. Solo il Comune è titolato ad intervenire sulla fissazione e modifica delle competenze del Comitato.

#### **ART. 40 - - Servizi aggiuntivi contrattualizzati**

Sulla base della proposta presentata in sede di offerta, e dalla successiva negoziazione fra le parti, possono derivare ulteriori servizi e prestazioni inizialmente non previsti all'interno del presente contratto. Essi saranno pertanto accolti all'interno del contratto di servizio e diventeranno obbligatori per il soggetto concessionario.

#### **ART. 41- Servizi aggiuntivi non contrattualizzati**





1. Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e di gestione per servizi ed attività rivolti all'infanzia che, non considerati nel presente nel contratto di servizio, si svolgano sul territorio comunale di Castelfranco Veneto, a condizione che la loro effettuazione non incida negativamente o in modo concorrenziale sulla gestione della struttura del nido.

2. Per i servizi che siano destinati a svolgersi nei locali ed ambienti ora affidati, il soggetto concessionario è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta al Comune con richiesta di autorizzazione, allegando un'adeguata descrizione dell'attività progettata; il Comune si riserva di valutare l'eventuale incidenza sui servizi di nido e di autorizzare o meno l'uso dei predetti ambienti, entro trenta giorni dalla comunicazione; trascorsi senza riscontro i trenta giorni, vale la regola del silenzio-assenso. È comunque richiesta una comunicazione a titolo informativo, oltre alle comunicazioni ed autorizzazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa all'Autorità Comunale.

3. In ogni caso, i rapporti giuridici e le situazioni economico-finanziarie derivanti dalle predette attività e servizi, sono regolati e gestiti direttamente dal concessionario, in piena autonomia, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento economico e responsabilità del Comune.

#### **ART. 42 - Relazioni del concessionario con altri soggetti economici.**

1. È fatto divieto assoluto di cessione o sub concessione del servizio assunto, in tutto o in parte. Sono invece consentite al soggetto concessionario, previa comunicazione formale al Comune, le forme di collaborazione, di consorzio e di associazione temporanea con altri soggetti a carattere d'impresa, come disciplinate dalla legge, ma che in ogni caso non incidano in alcun modo sulle responsabilità di gestione del servizio oggetto del presente contratto, responsabilità che sono esclusivamente a carico del soggetto concessionario.

2. Sono altresì di regola sempre ammessi e richiedono solo una comunicazione preventiva, gli incarichi e gli appalti di forniture e di lavori funzionali alla gestione del servizio, svolti dal concessionario in qualità di Ente Pubblico.

3. In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto concessionario è sempre l'unico responsabile della gestione e del rispetto dei vicoli contrattuali.

#### **ART. 43 - Relazioni con altri soggetti non a carattere d'impresa.**

Sono ampiamente auspicabili le forme di collaborazione, di condivisione e di sinergia fra il concessionario e i soggetti *non profit* operanti a livello locale, in coerente applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e per una sempre migliore integrazione del servizio col territorio.

#### **ART. 44 - Cauzione.**

1. Prima della stipula contrattuale il soggetto concessionario presenta cauzione o polizza fideiussoria pari al 5% del valore contrattuale ora stabilito, valida per tutta la durata contrattuale, a garanzia del servizio. Cauzione o fideiussione sono soggetti a completa restituzione o svincolo, a scadenza del contratto, fatte salve eventuali somme trattenute a soddisfazione di danni o penalità.

#### **ART. 45 - Recupero danni**

1. Eventuali spese ed oneri di cui il Comune debba farsi carico a surroga di inadempienze del soggetto concessionario o per effetto di danni a questo imputabili dovranno essere rimborsati, in corso di contratto, o in alternativa saranno detratti dalla cauzione.

#### **ART. 46 - Casi di risoluzione del contratto**

1. Costituiscono per il Comune motivi di risoluzione del contratto di servizio le violazioni contrattuali in cui sia ravvisabile un grave inadempimento del concessionario.





2. Costituiscono per il soggetto concessionario motivi di risoluzione del contratto le violazioni contrattuali in cui sia ravvisabile un grave inadempimento del Comune ai propri obblighi.
  3. Il procedimento di risoluzione eventuale del contratto prevede in ogni caso la preventiva diffida scritta ad adempiere, con fissazione di termini adeguati e comunque non meno di quindici giorni, entro cui provvedere alla correzione del comportamento oggetto di contestazione. Il mancato adempimento anche dopo la diffida e a scadenza del termine fissato comporta la risoluzione di diritto del contratto. È fatto salvo il risarcimento del danno da parte dell'inadempiente.
  4. Quando per colpa soggettiva del concessionario la gestione economica del servizio sia tale da produrre gravi e non episodici disavanzi, tali da mettere fuori mercato il servizio, tale situazione sarà assimilata a caso di grave inadempimento contrattuale, con le conseguenze considerate nel presente articolo.
  5. La risoluzione di diritto avviene:
    - a) per effetto della clausola risolutiva espressa;
    - b) per inadempimento dopo diffida ad adempiere.
- Inoltre il contratto si risolve d'ufficio in caso di cessazione del concessionario oppure in caso di trasformazione, con la perdita del carattere di Ente pubblico.

#### **ART. 47 - Clausola risolutiva espressa.**

1. Le parti convengono che la violazione degli articoli di seguito citati comporta la risoluzione di diritto del contratto, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi di questa clausola: 1, comma 4; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 16; 18; 20; 23; 24; 28; 29; 33; 37; 38; 46; 53.

#### **ART. 48 - Recesso.**

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico, supportate da dettagliata e documentata relazione, nonché quando la carenza di risorse economiche comunali riversabili nel rapporto contrattuale a contenimento delle rette non consenta di conservare gli equilibri del quadro economico-finanziario. Il Comune terrà indenne il concessionario delle spese sino ad allora sostenute, dei lavori eventualmente eseguiti e del mancato guadagno.
2. È possibile il recesso per giusta causa, per ambedue le parti, quando si verifichi una causa oggettiva e dimostrata che non consenta la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.

#### **ART. 49 - Contestazioni e penalità**

1. Le eventuali inadempienze contrattuali in cui dovesse incorrere il soggetto concessionario saranno contestate dal Comune a mezzo di Posta elettronica certificata con fissazione di un termine adeguato per porre rimedio all'inadempienza. Il soggetto concessionario potrà esporre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
2. In esito alla procedura di cui al precedente comma, il Comune potrà accogliere le controdeduzioni del concessionario oppure rigettarle in quanto insufficienti o infondate, ed applicare in tal caso una sanzione pecuniaria di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 ad incrementi di gradualità di 50,00 euro, a seconda della gravità del fatto ed a proprio insindacabile giudizio.
3. Il concessionario darà evasione alla penalità comminatagli tramite versamento della somma imposta direttamente nelle casse del Comune, entro il mese successivo al ricevimento della comunicazione formale.

#### **ART. 50 - Controversie.**





1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio si farà in primo luogo ricorso a soluzioni extragiudiziali, quali quelle statuite agli artt. 239 ("transazione") e 240 ("accordo bonario") del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili alla fattispecie contrattuale considerata nel presente contratto.

2. Per le controversie tra le parti che dovessero sfociare in sede giudiziaria, una volta esperite inutilmente le procedure extragiudiziali, la competenza dell'autorità giudiziaria sarà definita di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, alla luce del vigente Codice del processo amministrativo e del Codice civile.

#### **ART. 51 - Revisione contrattuale.**

1. Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal soggetto concessionario, ed eventualmente dallo stesso Comune, nonché a fronte di importanti modificazioni nell'impostazione del servizio quale descritta nel presente contratto, anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti si incontreranno per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare l'eventuale revisione dei contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale dell'asilo nido comunale; di ottimizzare la loro fruizione da parte della più ampia utenza possibile; di mantenere in efficienza la gestione economico-finanziaria del servizio.

2. Il presente contratto è pertanto suscettibile di concordata revisione, su proposta avanzata dal Comune o dal concessionario.

3. La revisione contrattuale può essere motivata esclusivamente dall'interesse pubblico a che il servizio in concessione risponda pienamente alle finalità di servire il più ampio numero di famiglie e secondo logica universalistica; dagli imperativi oggettivi di gestione economica e razionale a carico del soggetto concessionario, secondo criteri di efficienza ed efficacia, funzionali a confermare la presenza sul mercato del servizio così gestito ed a preservare gli equilibri del quadro economico-finanziario; dagli imperativi di bilancio del Comune.

4. L'eventuale revisione non può spingersi sino a modificare gli elementi essenziali del presente contratto. In nessun caso la revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva. Non si dà corso a revisioni del rapporto contrattuale senza il consenso di ambedue le parti.

5. Peraltro, il rifiuto da parte del concessionario di acconsentire a revisioni del rapporto contrattuale può comportare la legittima risoluzione del contratto stesso da parte del Comune.

#### **ART. 52 – Compiti derivanti dall'esercizio della concessione**

1. Il soggetto concessionario, per quanto gli compete, si impegna al pieno rispetto ed all'applicazione delle norme sulla custodia e tutela dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il Concessionario è responsabile diretto del programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

3. Si dà atto che il concessionario è pienamente ed autonomamente soggetto alla applicazione del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (anche per quanto esteso ai dipendenti di terzi appaltatori) ed alle regole anticorruzione, oltre alle norme in materia di tutela dei minori (Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014).

#### **ART. 53 - Rinvio normative.**

Per quante qui non esplicitamente scritto, si fa rinvio al codice civile ed alle vigenti norme legislative ed alla disciplina dei rapporti di lavoro afferenti il servizio oggetto della concessione, ed a quelle eventualmente emanate in futuro, per il cui rispetto entrambi le parti si impegnano sin d'ora.

#### **ART. 54 - Spese contrattuali.**



Il contratto è stipulato in forma amministrativa pubblica ed é sottoposto a registrazione. Le spese inerenti alla stipula e registrazione del contratto sono a carico esclusivo del soggetto concessionario.

**ART. 55 – Allegati e rinvii**

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio i seguenti allegati:

- planimetria dell'Asilo Nido comunale
- Carta dei Servizi

Si fa esplicito rinvio a:

- Regolamento Comunale
- Delibera annuale di definizione rette



**IL CAPO SETTORE**  
**dott. Paolo Marsiglio**